



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

OGGETTO:

REVOCAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2 IN DATA 09/02/2012 AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA SEGRETERIA COMUNALE" E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladodici addì ventitre del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Sì
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	No
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. BADIALI ANDREA - Consigliere	No
10. PIAZZI PAOLA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a seguito di accordi con i Comuni di Vicolungo, Recetto e Castellazzo Novarese, si è addivenuti alla scelta di stipulare una convenzione di Segreteria, nell'ottica della ripartizione degli oneri di spesa e di coordinamento tra enti limitrofi, anche in previsione di eventuali future azioni congiunte, soprattutto in relazione alle novità legislative introdotte con il D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011;

PRECISATO che si era ritenuto che detta Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, rientrasse nella classe quarta, il che avrebbe consentito di assumere un Segretario rientrante nella fascia professionale "C", al fine di ottemperare alle cortesi sollecitazioni di S.E. il Sig. Prefetto di Torino in ordine all'assunzione dei nuovi Segretari comunali, abilitati al termine del Corso-concorso "COA3", nonché di ottenere un significativo risparmio di spesa, date le differenze di trattamento economico tra le fasce professionali;

VERIFICATO, all'esito dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici della ex AGES Piemonte, che la classificazione della Convenzione è legata alla effettiva popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'approvazione e non, come ritenuto dagli Enti convenzionati, in base ai dati ufficiali ISTAT, per cui la Convenzione risultava classificata in classe III, impedendo il perseguimento dei fini sopra evidenziati;

PRESO ATTO della disponibilità del Comune di Castellazzo Novarese ad accettare la revoca della sopraddeffa Convenzione, al fine di consentire ai restanti Comuni di ottemperare agli iniziali intendimenti, fermo restando che si intende confermata la volontà dei Comuni di Vicolungo, Casaleggio Novara e Recetto, che intendono proseguire sulla strada della Convenzione di Segreteria, di garantire il proprio sostegno e collaborazione al Comune di Castellazzo Novarese;

VERIFICATO, altresì, che risulta tuttora esistente, per quanto non attiva, la Convenzione di segreteria approvata con deliberazione n. 02 del 09/02/2012 la quale riuniva i Comuni di Casaleggio Novara (capoconvenzione), Landiona e Castellazzo Novarese, e ritenendo opportuno provvedere all'espresso scioglimento di detta Convenzione in comune accordo con gli altri due Enti, come già manifestato dal Comune di Landiona con propria deliberazione n. 23 del 08/07/2011, ad oggetto "Risoluzione Convenzione servizio di segreteria tra i Comuni di Casaleggio Novara - Landiona - Castellazzo Novarese";

VISTA la bozza di convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria comunale (allegato A), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che la popolazione dei Comuni di Vicolungo, Casaleggio Novara e Recetto, al 31/12/2011, è rispettivamente:

- Vicolungo	n. 897 abitanti;
- Casaleggio Novara	n. 937 abitanti;
- Recetto	n. 943 abitanti;
pertanto in totale	n. 2.777 abitanti;

VERIFICATO che, pertanto, la Convenzione appartiene alla classe IV;

DATO ATTO che, come meglio evidenziato in convenzione, il Sindaco del Comune di Vicolungo, Comune capo convenzione, rappresenta il soggetto competente alla nomina e revoca del Segretario;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1° e 153, comma 5° del D. Lgs 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO il D.P.R. 04/12/1997 n. 465;

VISTO il T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di revocare e dichiarare improduttiva di qualsiasi effetto la deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 09/02/2012 relativa all'approvazione di una Convenzione per l'esercizio associato della funzione di segreteria comunale con i Comuni di Vicolungo, Casaleggio Novara, e Castellazzo Novarese;

2. di provvedere, con il consenso dei Comuni di Landiona e Castellazzo Novarese, all'esplicito scioglimento della Convenzione di segreteria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 22/03/2007 la quale riuniva i Comuni di Casaleggio Novara (capoconvenzione), Landiona e Castellazzo Novarese;

3. di approvare contestualmente la nuova convenzione per il servizio del Segretario comunale tra i Comuni di Vicolungo, Casaleggio Novara, e Recetto, di classe IV, allegata al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;

4. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Castellazzo Novarese, Vicolungo e Landiona, nonché alla Prefettura di Torino, presso la ex sezione regionale dell'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VICOLUNGO (NO),
CASALEGGIO NOVARA (NO) E RECETTO (NO)
PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

L'anno Duemiladodici, il giorno del mese di, presso la sede del Comune di Vicolungo, tra:

- il Comune di Vicolungo, c.f., con sede in, Vicolungo (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Casaleggio Novara, c.f., con sede in, Casaleggio Novara (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,
- il Comune di Recetto, c.f., con sede in, Recetto (NO), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco *pro tempore*,

premessi che:

- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Vicolungo ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Casaleggio Novara ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,
- con d.C.C. n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Recetto ha approvato la stipulazione della presente Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario comunale a partire dal .../.../2012, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, d.P.R. n. 465/1997, contestualmente autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto,

si conviene e stipula quanto nel seguito, con effetto immediato dalla sottoscrizione delle parti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

I Comuni in premessa individuati stipulano la presente Convenzione, avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario comunale, prevedendo che un unico Segretario comunale svolga le proprie funzioni in tutti gli Enti, con le seguenti finalità:

- a) ottenere un significativo risparmio della relativa spesa,

- b) avviare l'integrazione amministrativa fra Enti vicini, anche alla luce delle recenti normative,
- c) garantire, comunque, la piena funzionalità dell'Ufficio.

Art. 2 – Comune capo Convenzione

Il Comune di Vicolungo assume la veste di Comune capo Convenzione.

Spetta al Comune capo Convenzione l'espletamento di tutti gli atti amministrativi relativi al rapporto funzionale con il Segretario comunale, ivi comprese la nomina e revoca del Segretario comunale da parte del Sindaco.

La nomina e la revoca dovranno essere precedute dall'acquisizione del parere scritto degli altri Sindaci, da trasmettere entro dieci giorni dalla richiesta; in assenza di tale parere nei termini suddetti, il Sindaco del Comune capo Convenzione potrà procedere senza ulteriori formalità.

Qualora la revoca debba essere adottata per violazione dei doveri d'ufficio concretizzatasi presso Comune diverso dal capo Convenzione, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, d.P.R. n. 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono adottati dal Comune in cui è stata commessa la violazione stessa; la deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro trenta giorni, al Sindaco del Comune capo Convenzione, affinché adotti il provvedimento finale di revoca o di diniego.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

Art. 3 – Durata e scioglimento

La presente convenzione è da intendersi valida fino alla data del 31/07/2014.

Non è previsto il tacito rinnovo, tuttavia entro il trentesimo giorno precedente il termine naturale, la Convenzione potrà essere prorogata, con semplice concorde deliberazione in tal senso da parte dei Consigli comunali degli Enti interessati, nella quale sarà stabilito il nuovo termine.

La Convenzione potrà, altresì, essere sciolta anticipatamente per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutti i Comuni convenzionati;
- 2) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, al fine di consentire al Sindaco l'esercizio della facoltà di nomina del Segretario comunale in caso di elezioni amministrative, in applicazione del d.P.R. n. 465/97, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni;
- 3) recesso unilaterale di un Comune diverso dal Comune capo Convenzione, in caso di nomina o revoca effettuata dal Sindaco del Comune capo Convenzione in contrasto con parere negativo espresso dal Sindaco del Comune recedente, da adottare con atto deliberativo consiliare e con preavviso di almeno trenta giorni.

Nei casi di recesso unilaterale, i Sindaci dei Comuni rimasti possono:

a) mantenere in essere la Convenzione; in tal caso, le quote di spesa spettanti al Comune recedente vengono ripartite sugli altri Comuni in modo proporzionale alle quote stabilite con la presente Convenzione;

b) recedere dalla Convenzione, con atto deliberativo consiliare, con preavviso di almeno trenta giorni; in tal caso, il Segretario comunale resta in servizio presso il Comune capo Convenzione.

Art. 4 – Gestione dell'Ufficio

Le prestazioni lavorative del Segretario comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni e necessità degli apparati burocratici degli Enti.

Il calendario sarà stabilito in accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio; ai sensi dell'art. 19 del vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali, in ogni caso, i tempi di lavoro saranno correlati in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della Convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità o titolare di diversa sede, incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, eventualmente previa indicazione da parte del Sindaco del Comune capo Convenzione.

Ove ritenuto necessario od opportuno, ciascuno dei Sindaci dei Comuni convenzionati può richiedere, con preavviso di almeno dieci giorni, un incontro con tutti gli altri Sindaci e con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 – Rapporti finanziari ed economici

Il Comune capo Convenzione provvede all'erogazione dell'intero trattamento economico fondamentale del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii. (da ultimo, CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 01/03/2011), nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato, nonché alla erogazione del rimborso spese per gli spostamenti tra i Comuni convenzionati, per i quali si autorizza l'uso del mezzo proprio, dietro presentazione di nota analitica trimestrale a cura del Segretario stesso, calcolato come prodotto tra la distanza chilometrica più breve che separa i Comuni convenzionati tra i quali si è svolto lo spostamento, secondo il sito internet "Google Maps", e la quinta parte del prezzo medio corrente della Benzina "verde" nel trimestre, escludendosi, in ogni caso, il rimborso del tragitto fra Comuni convenzionati ed abitazione del Segretario.

La riscossione da parte del Comune capo Convenzione delle quote di spesa poste a carico degli altri Comuni avviene semestralmente, su presentazione di apposita nota da parte dell'Ufficio finanziario, secondo le seguenti percentuali:

- a) 50 % (cinquanta per cento) a carico del Comune di Vicolungo;
- b) 25 % (venticinque per cento) a carico del Comune di Casaleggio Novara;
- c) 25 % (venticinque per cento) a carico del Comune di Recetto;

La quota di spettanza deve essere liquidata al Comune capo Convenzione entro i trenta giorni successivi; sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Gli eventuali compensi riconosciuti a titolo di maggiorazione per funzioni aggiuntive conferite dai Sindaci a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, sono ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico.

I diritti di segreteria per l'attività di rogito, da erogarsi nel rispetto delle vigenti norme di legge e contrattuali, sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse è stata svolta l'attività.

Le missioni svolte nell'interesse di un solo Comune sono a carico dell'Ente interessato.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato spetta un compenso in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, ai sensi del C.C.I.R. del 26 giugno 2009; detto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, sono ripartiti tra i Comuni in base alle percentuali indicate al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 – Classe della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale, è classificata in classe IV (popolazione inferiore a 3.000 abitanti), essendo la composizione demografica dei tre Comuni al 31/12/2011 la seguente:

- Vicolungo n. 897 abitanti;
- Casaleggio Novara n. 937 abitanti;
- Recetto n. 943 abitanti.

pertanto, in totale: n. 2.777 (duemilasettecentosettantasette) abitanti.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge e del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, le deliberazioni dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, i decreti della Unità di missione istituita con D.M. Interno 31/07/2010, i Regolamenti e Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei Consigli comunali di tutti gli Enti stipulanti, viene inviata, in copia integrale e conforme, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Torino, presso l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte.

Il Sindaco di Vicolungo _____

Il Sindaco di Casaleggio Novara _____

Il Sindaco di Recetto _____

Il Segretario Comunale responsabile del servizio esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 23.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 02.04.2012.

Li, 02.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, 02.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Regg.
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 23.03.2012

Il Segretario Comunale
DR.GIANFRANCO BRERA